



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale, legislazione, tariffa doganale  
**Legislazione doganale**

Bruxelles, 30 aprile 2014  
TAXUD/A2/SPE/MRe – (2014) 221579

**TAXUD/A2/SPE/2013/013 REV5-IT**

Documento di lavoro

## **COMITATO DEL CODICE DOGANALE**

*Sezione "Regimi speciali"*

### **Perfezionamento attivo**

Utilizzo del bollettino d'informazione INF 5

Il presente documento sarà discusso nel corso della prossima riunione del Comitato.

## Aspetti problematici

### **A**

Il documento informativo TAXUD/2033/2009 REV 2 presenta nell'allegato 1 il seguente esempio di casi particolari:

"Secondo caso:

L'azienda di trasformazione A impegnata, tra l'altro, nella lavorazione di confetture e caramello, fabbrica prodotti utilizzando zucchero comunitario (merci equivalenti) nell'ambito della propria autorizzazione di perfezionamento attivo. I prodotti sono esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo EX/IM. Successivamente l'azienda A importa zucchero non comunitario nell'ambito del medesimo regime. L'azienda B (rivenditore nel settore dello zucchero), citata nell'autorizzazione di perfezionamento attivo dell'azienda A, desidera importare zucchero dai paesi terzi nell'ambito del sistema di equivalenza e venderlo in esenzione dai dazi doganali imposti sul mercato comunitario. L'azienda A considera tale aspetto come un trasferimento dei diritti di importazione perché l'azienda B presenta la dichiarazione doganale di importazione.

### Domanda:

L'azienda B non è mai coinvolta nelle operazioni di perfezionamento dell'azienda A e lo zucchero importato dai paesi terzi non è mai utilizzato in un'operazione di perfezionamento attivo. È possibile accogliere tale domanda di perfezionamento attivo?

### Risposta

Sì, la domanda di perfezionamento attivo potrebbe essere accolta. L'operazione prevista potrebbe essere effettuata nell'ambito del regime di perfezionamento attivo EX/IM con traffico triangolare. L'azienda B verrebbe indicata nella casella 2 del bollettino d'informazione INF 5. (informazioni generali)"

-----

Uno Stato membro ha chiesto informazioni più dettagliate in merito al caso di specie, vale a dire se sia necessario citare l'azienda B (intermediario di zucchero) nell'autorizzazione nazionale di perfezionamento attivo dell'azienda A. In caso affermativo, se l'azienda B intende dichiarare le merci di importazione per il perfezionamento attivo in un altro Stato membro, dovrà richiedere una consultazione preventiva?

In tale contesto, lo Stato membro desidera inoltre sapere in quale momento si deve completare la casella 2 dell'INF 5. Sembra che sia necessario indicare l'importatore nella casella 2 al più tardi quando i prodotti trasformati sono dichiarati per l'esportazione.

Era stato asserito che gli operatori economici avrebbero desiderato operare in modo flessibile. Ciò non è realizzabile dal momento che è obbligatorio inserire l'azienda B nell'autorizzazione di perfezionamento attivo in quanto l'importatore non è necessariamente noto al momento della presentazione della domanda. Richiedere la modifica di un'autorizzazione di perfezionamento attivo sarebbe dispendioso in termini di tempo.

### Risposte suggerite

1. Il titolare del regime è anche il titolare dell'autorizzazione (azienda A). In quanto tale, l'azienda A ha il diritto di dichiarare le merci (d'importazione) per il regime di perfezionamento attivo ma non ha l'obbligo di pagare i dazi all'importazione dovuti a causa del cambio di posizione doganale. Il diritto di importare merci esenti da dazio può essere trasferito all'azienda B. Il bollettino INF 5 è completato e certificato dalle autorità doganali. L'azienda B può quindi dichiarare le merci per il regime di perfezionamento attivo e immetterle sul mercato dell'UE senza dover pagare il dazio. Il fatto che il trasferimento avvenga prima che le merci siano dichiarate per il regime di perfezionamento attivo non si ripercuote sul principio del "*trasferimento di diritti e obblighi*".

2. Il titolare dell'autorizzazione (azienda A) deve fare domanda per il trasferimento di diritti e obblighi prima che i prodotti trasformati siano esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo EX/IM.

Le informazioni relative al cessionario (importatore) dovrebbero essere indicate alla casella 9 (dettagli delle attività programmate) della domanda di perfezionamento attivo. Tuttavia è possibile fornire queste informazioni in una fase successiva, dopo che l'autorizzazione di perfezionamento attivo sia stata concessa con una richiesta di modifica della stessa.

È possibile introdurre più di un cessionario o cessionario potenziale nella casella 9. L'importatore citato nella casella 2 dell'INF 5 deve essere coperto dall'autorizzazione di cui alla casella 3 dello stesso. In ogni caso è necessario che ci sia un nesso tra INF 5 e autorizzazione di perfezionamento attivo pertinente.

La pratica di indicare nella casella 9 dell'autorizzazione la seguente dicitura "i diritti possono essere trasferiti alla persona di cui alla casella 2 dell'INF 5" non è accettabile perché così facendo le dogane concederebbero l'approvazione al titolare dell'autorizzazione senza che vi sia alcun controllo o valutazione dei potenziali importatori. Al contrario, sarebbe accettabile indicare nella casella 9 dell'autorizzazione la seguente dicitura "i diritti e gli obblighi possono essere trasferiti alla persona di cui alla casella 2 dell'INF 5 qualora tale persona abbia la qualifica di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e sia stabilito nell'Unione".

3. L'autorizzazione di perfezionamento attivo va considerata come un'unica autorizzazione se l'azienda B dichiara le merci di importazione presso un ufficio doganale di entrata/di vincolo al regime con sede in un altro Stato membro (si veda la casella 11a dell'autorizzazione di perfezionamento attivo e la casella 8 dell'INF 5). La consultazione preventiva non è richiesta in virtù dell'articolo 501, paragrafo 3, lettera a), delle DAC. Tuttavia, al fine di assicurare un corretto processo di sdoganamento nell'altro Stato membro si raccomanda di informare tramite e-mail cifrata o posta ordinaria i punti di contatto pertinenti per una consultazione/notifica circa l'eventuale coinvolgimento dell'ufficio o degli uffici doganali di entrata/di vincolo al regime che sono indicati nella casella 8 dell'INF 5. Pertanto, una copia dell'autorizzazione di perfezionamento attivo deve essere inviata elettronicamente, per tempo, a tutti i punti di contatto interessati (si veda [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/procedural\\_aspects/general/single\\_authorisation/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/single_authorisation/index_en.htm) e l'ultima versione del documento TAXUD/702/2002) prima di dichiarare le merci di importazione per il regime di perfezionamento attivo.

4. La casella 2 dell'INF 5 deve essere completata dal titolare dell'autorizzazione, al più tardi quando i prodotti trasformati sono dichiarati per l'esportazione. L'utilizzo dell'INF 5 si riferisce ad una reale attività commerciale riguardante particolari merci, il che

significa che solo un importatore può essere indicato come concessionario nella casella 2 dell'INF 5. L'importatore deve essere stabilito nell'UE (articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale.

La pratica di inserire nella casella 2 l'elenco dei nomi dei potenziali importatori non è conforme alla normativa doganale.

E' piuttosto comune constatare che l'importatore delle merci, che sono sostituite da merci equivalenti, cambia nel processo relativo all'INF 5. Se ciò si verifica, va richiesto un secondo "*trasferimento di diritti e obblighi*". L'azienda A richiederebbe il trasferimento dall'azienda B all'azienda C all'ufficio doganale di emissione o di controllo e l'INF 5 verrebbe modificato. L'autorizzazione dell'azienda A necessiterebbe di una modifica per riflettere il cambiamento, a meno che l'azienda C non goda della posizione di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e sia stabilita nell'UE (si veda il punto 2 in alto).

L'ufficio doganale di controllo può consentire all'azienda C di dichiarare le merci per il regime di perfezionamento attivo presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella casella 8 dell'INF 5 (si veda l' articolo 510 delle DAC). Se invece l'ufficio di controllo non consente alla società C di dichiarare le merci presso un altro ufficio a norma dell'articolo 510 delle DAC, l'autorizzazione della società A deve essere modificata di conseguenza.

5. Nelle caselle 1 e 2 dell'INF 5 i numeri EORI devono essere indicati in aggiunta ai dati del titolare e dell'importatore.
6. Non è possibile indicare più di un ufficio di entrata nella casella 8 dell'INF 5.

## **B**

### **Problema**

Alcuni Stati membri hanno segnalato dei problemi nell'utilizzo dell'INF 5. La copia 3 si perde o viene rispedita in ritardo all'ufficio doganale di controllo. In molti casi l'originale e le copie 1 e 2 dell'INF 5 non vengono restituite al dichiarante. Inoltre, è stato suggerito che l'ufficio doganale di esportazione abbia la possibilità di completare la casella 10 dopo aver ricevuto il messaggio di uscita (ECS MRN). La versione cartacea dell'NF 5 non è compatibile con quella elettronica dell'ECS. Pertanto si rende necessaria una soluzione più pragmatica.

### **Soluzione proposta**

L'originale e le copie 1, 2 e 3 dell'INF 5 potranno essere custodite presso l'ufficio doganale di esportazione fino a quando l'ufficio non avrà completato la casella 10 per conto dell'ufficio doganale di uscita (per confermare che i prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione). La casella 10 potrà essere completata solo quando l'ufficio doganale di esportazione avrà ricevuto il messaggio di uscita dall'ufficio doganale di uscita. Successivamente l'originale e le copie 1 e 2 saranno immediatamente restituite al dichiarante. La copia 3 dell'INF 5 dovrà essere inviata senza indugio all'ufficio doganale di controllo.